

N. 061/2019 / CIRCOLARE / Prot. 67.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
05 marzo 2019

Alle aziende associate

**L'ADESIONE DEL LAVORATORE ALLA "ROTTAMAZIONE TER"  
SOSPENDE IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un apposito quesito formulato, ha fornito importanti chiarimenti in tema di pignoramento presso terzi in caso di adesione, da parte del lavoratore, alla così detta "Rottamazione Ter".

Nelle vecchie rottamazioni delle cartelle esattoriali fatte in passato, era previsto che la rottamazione non avesse effetto nelle ipotesi in cui era stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. L'Agenzia delle Entrate aveva precisato sul punto che i pignoramenti presso terzi in corso, proseguivano anche dopo la trasmissione della domanda di sanatoria.

Questa volta invece, l'Agenzia delle Entrate (coerentemente con la previsione legislativa del comma 10, lettera d) e e), del D.L n. 119/2018) conferma che a seguito della presentazione, da parte del lavoratore, della dichiarazione di adesione alla "Rottamazione ter", per i carichi definibili che ne sono oggetto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire. Di conseguenza, i datori di lavoro che stanno eseguendo pignoramenti delle retribuzioni a favore dell'Agente della Riscossione, qualora il lavoratore abbia presentato o presenterà istanza di definizione agevolata, dovranno sospendere le trattenute.

Sul piano operativo, sarà necessario che i lavoratori effettuino un'apposita richiesta scritta al datore di lavoro, fornendo prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata relativa ai ruoli oggetto dell'azione esecutiva dell'agente. Successivamente, entro fine luglio, dovranno fornire copia dell'avvenuto perfezionamento della domanda.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confimi Emilia



www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812  
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871